

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 45.** (ex 22. 113). Rusconi, Colasio, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 46.** (ex 22. 44). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 47.** (ex 22. 26). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 5 sostituire il secondo periodo con il seguente: Tale personale resta utilizzato per le mansioni compatibili del profilo di appartenenza nella propria o in altra scuola con i necessari correttivi alla tabella organica dell'istituto di assegnazione.

- 25. 48.** (ex 22. 12). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ad esso è comunque garantita la continuità occupazionale e retributiva.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- 25. 49.** (ex 22. 27). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

- **25. 50.** (ex 22. 28). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 51.** (ex 22. 45). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1 e 3.

- **25. 52.** (ex 22. 99). Bulgarelli, Zanella, Lion.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 53.** (ex 22. 114). Rusconi, Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Gambale, Squeglia.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di 20 alunni. È inoltre prevista una formazione degli insegnanti riguardo agli aspetti didattici e pedagogici dell'integrazione. Il rapporto tra alunni disabili ed insegnanti di sostegno è pari alla gravità dell'*handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 57.** (ex 22. 135). Bellillo, Pistone, Maura Cossutta.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 25.275
DELLA COMMISSIONE

Sostituire le parole da: Si intendono fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: si applicano i principi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni alunno disabile. Sono possibili interventi ulteriori adeguati al tipo e alla gravità dell'handicap. È prescritta la presenza di un solo alunno disabile per classe che non dovrà essere composta da più di venti alunni. È assicurata la continuità didattica degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione comunista.

0. 25. 275. 4. Russo Spena, Titti De Simone.

Dopo le parole in deroga al rapporto insegnanti/alunni *aggiungere le parole* solamente *inoltre dopo le parole* di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 *aggiungere le parole* e nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di dotazione organica di insegnanti di sostegno.

0. 25. 275. 1. Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Sopprimere dalle parole All'individuazione dell'alunno *fino alla fine del comma.*

0. 25. 275. 2. Zanella, Bulgarelli, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Dopo le parole di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, *aggiungere:* e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

0. 25. 275. 3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Gambale, Colasio, Angela Napoli, Garagnani, Santuzzi,

Palmiera, Bianchi Clerici, Volpini, Titti De Simone, Boccia, Grignaffini, Giacco, Carli, Sasso, Fioroni, Rusconi, Bellillo, Carra, Bimbi.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Ai fini dell'integrazione scolastica delle persone handicappate si intendono destinatari delle attività di sostegno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva. L'attivazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni in presenza di handicap particolarmente gravi, di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale assicurando comunque le garanzie per gli alunni in situazione di handicap di cui al predetto articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata provvedono le Aziende unità sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali, con modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta dei Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

25. 275. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* psico-fisici, la relativa attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto

insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale sulla base delle richieste inoltrate dai dirigenti scolastici redatte in conformità alle certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie. A questo fine non si applica il vincolo del primo periodo del comma 1 dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

25. 55. (ex 22. 57). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Agrò, Dorina Bianchi, Mazzoni.

Al comma 6, premettere il seguente periodo: La dotazione organica d'insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni in situazioni di *handicap* è fissata secondo un rapporto che consideri il numero di alunni iscritti, in situazione di *handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

25. 54. (ex 22. 5). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, sostituire le parole: Ai fini di un'equa *con le seguenti:* Al fine di garantire l'integrazione scolastica degli alunni portatori di *handicap* psico-fisici, la relativa attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene disposta dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale sulla base delle richieste inoltrate dai dirigenti scolastici redatte in conformità alle certificazioni rilasciate dalle competenti autorità sanitarie. A questo fine non si applica il vincolo del primo periodo del comma i dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Al fine di garantire interventi a sostegno di alunni in particolari condizioni in un quadro di un'equa.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

25. 56. (ex 22. 62). Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, D'Agrò.

Al comma 6 sopprimere le parole: di cui all'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

25. 58. (ex 22. 6). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 59.** (ex 22. 115). Carra, Colasio, Bimbi, Rusconi, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 6, sopprimere le parole da: nell'ambito di un contingente di posti *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

◦ **25. 60.** (ex 22. 70. *nuova formulazione*). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Al comma 6, dopo le parole: contingente di posti *aggiungere le seguenti:* non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

◦ **25. 61.** (ex 22. 52). Capitelli, Grignafini, Sasso, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: non inferiore a quello utilizzato nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo nn. 1, 3, 5 e 7.

- **25. 63.** (ex 22. 98). Bulgarelli, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- ◦ **25. 64.** (ex 22. 90). Fioroni, Lettieri, Stradiotto, Milana, Lusetti, Molinari, Ruggieri, Iannuzzi, Squeglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Verdi - L'Ulivo

- ◦ **25. 65.** (ex 22. 95). Boato, Pecoraro Scanio, Zanella, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando i livelli di prestazione complessivamente garantiti nell'anno scolastico 2002-2003.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- ◦ **25. 66.** (ex 22. 87). Michele Ventura, Morgando, Villetti, Pistone, Cusumano, Lion.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il predetto decreto deve

comunque garantire il diritto all'istruzione di tutti gli alunni regolarmente certificati a norma di legge.

- 25. 67.** (ex 22. 116). Colasio, Rusconi, Bimbi, Gambale, Volpini, Carra, Squeglia.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- * **25. 62.** (ex 22. 74). Giacco, Battaglia, Labate, Bolognesi, Raffaella Mariani, Zanotti, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazioni di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- * **25. 69.** (ex 22. 4). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Debbono comunque essere assicurate le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*, di cui all'articolo 26, comma 16, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

- ***25. 68.** (ex 22. 117). Gambale, Colasio, Volpini, Sasso, Bimbi, Carra, Rusconi, Squeglia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con le garanzie per gli alunni in situazione di *handicap*.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale

- **25. 87.** (ex 22. 3). Alberto Giorgetti, Buontempo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con le garanzie per gli alunni in situazione di handicap.

- **25. 88.** (ex 22. 76). Giacco, Battaglia, Labate, Zanotti, Bolognesi, Raffaella Mariani, Abbondanzieri, Duca, Di Serio D'Antona, Capitelli.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai fini dell'integrazione degli alunni stranieri sono previsti corsi di formazione per il personale docente sugli aspetti sociali, didattici e pedagogici relativi all'inserimento dei predetti alunni. È assicurata inoltre la presenza nell'organico della scuola di un numero di mediatori culturali rapportato all'entità della presenza di alunni stranieri e comunque non inferiore ad uno per ogni istituto scolastico.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- 25. 104.** (ex 22. 133.) Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 7.

- **25. 69.** (ex 22. 46). Sasso, Capitelli, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.
Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

- **25. 70.** (ex 22. 131). Bellillo, Maura Cossutta, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- **25. 71.** (ex 22. 118). Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Colasio, Squeglia.

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: valorizzazione del personale docente della scuola, aggiungere le seguenti: anche mediante il supporto specialmente di psicologi scolastici.

- 25. 72.** (ex 22. 83). Luigi Pepe, Mastella, Pisicchio, Cusumano, Ostillio, Mazzuca, Potenza.

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Una ulteriore somma di 70 milioni di euro per l'anno 2003 è destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di auto aggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai dirigenti scolastici e dai docenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 73.** (ex 22. 124). Carra, Colasio, Volpini, Bimbi, Rusconi, Gambale, Squeglia.

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le economie derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 5, subordinatamente alla verifica del loro effettivo conseguimento, sono destinate ad incrementare le risorse per il trattamento accessorio del personale ATA.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 74.** (ex 22. 119). Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: di 39 milioni fino a: dall'anno 2006.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

- 25. 100.** (ex 3200-bisVII/22. 1.) Colasio, Rusconi, Carra, Bimbi, Volpini, Gambale, Squeglia.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È stanziata una somma di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2003 destinata, secondo i criteri e le modalità fissate nella contrattazione integrativa, al rimborso delle spese di autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.

Conseguentemente all'articolo 50, tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2003: — 35.000

2004: — 35.000

2005: — 35.000

25. 99. (ex 22. 14). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Mauro.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

◦ **25. 75.** (ex 22. 120). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Squeglia.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

◦ **25. 76.** (ex 22. 132). Bellillo, Maura Cossutta.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

◦ **25. 77.** (ex 22. 29). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 78.** (ex 22. 71). Alberto Giorgetti, Butti, Delmastro Delle Vedove, Fatuzzo, Maggi, Angela Napoli, Rositani, Buontempo.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 79.** (ex 22. 47). Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Sopprimere il comma 8.

◦ ***25. 80.** (ex 22. 10). Santulli, Antonio Russo, Licastro Scardino, Carlucci, Palmieri, Pinto.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con i seguenti: A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi, come previsto dall'articolo 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse, ulteriori a quelle previste del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 81. (ex 22. 96). Lettieri, Stradiotto, Molinari, Squeglia.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con i seguenti: A tutte le istituzioni scolastiche è data facoltà di scegliere tra l'assegnazione di personale ATA e l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia e

igiene ambientale dei locali scolastici e delle loro pertinenze o di altri servizi come previsto dall'articolo 40 comma 5 della legge n. 449 del 1997, aderendo prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con successivi provvedimenti sono individuate le risorse ulteriori a quelle previste dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, corrispondenti ai contratti di istituzioni scolastiche che ad oggi si avvalgono di personale ATA e che optano per affidare a terzi i servizi o parte di essi.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 82. (ex 22. 92). Delbono, Molinari, Fioroni, Squeglia, Meduri.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Le istituzioni scolastiche *aggiungere la seguente:* non.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: aderendo prioritariamente, *fino alla fine del comma.*

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 83. (ex 22. 30). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 8, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le eventuali economie derivanti dalla suddetta terziarizzazione dei servizi, devono comunque essere aggregate al bilancio dell'istituzione scolastica di riferimento per una qualificazione dell'offerta formativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 84. (ex 22. 121). Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Gambale, Volpini, Squeglia.

Al comma 8, secondo periodo, sostituire la parola: indisponibilità *con la seguente:* disponibilità.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo e quarto periodo, sostituire la parola: indisponibilità *con la seguente:* disponibilità.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

25. 85. (ex 22. 31). Russo Spena, Giordano, Titti De Simone.

Al comma 8, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Detto decreto deve comunque fare salve le funzioni svolte dal personale ATA inerenti al piano dell'offerta formativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

25. 86. (ex 22. 122). Rusconi, Bimbi, Gambale, Carra, Colasio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Fatta salva la completa gratuità dei libri di testo per la scuola elementare, tale gratuità verrà assicurata anche nelle scuole secondarie di primo e secondo grado a tutte le famiglie titolari di redditi fino a 30.000 euro, adeguati annualmente sulla base della variazione del costo della vita.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Comunisti Italiani

25. 90. (ex 22. 134). Bellillo, Maura Cosutta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo

indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL - L'Ulivo, Misto - Comunisti Italiani, Misto - Socialisti Democratici Italiani, Misto - Verdi - L'Ulivo e Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa.

- **25. 92.** (ex 22. 125). Volpini, Bimbi, Carli, Carra, Colasio, Gambale, Filippeschi, Martella, Melandri, Tocci, Giulietti, Michele Ventura, Pinza, Nicola Rossi, Morgando, Maurandi, Pennacchi, Pistone, De Franciscis, Squeglia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. In deroga alle disposizioni vigenti, per corrispondere alle esigenze peculiari di funzionamento del sistema scolastico, ai fini della stipula dei contratti a tempo indeterminato, per ogni anno scolastico a decorrere dal 1° settembre 2003, è assegnato un contingente di personale dirigente, docente, educativo, ed ATA pari al 70 per cento del numero dei posti risultanti vacanti per il corrispondente anno scolastico.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 91.** (ex 22. 53). Capitelli, Grignafini, Sasso, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli, Tocci.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle

convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

- **25. 93.** (ex 22. 88 e 22. 79). Delbono, Morgando, De Franciscis, Annunziata, Meduri, Villari, Giovanni Bianchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

- **25. 94.** (ex 22. 35, 22. 37, 22. 33 e 22. 36). Cordoni, Gasperoni, Innocenti, Guerzoni, Motta, Nigra, Trupia Grandi, Burlando, Cazzaro, Gambini, Buglio, Cialente, Grotto, Lulli, Nieddu, Quartiani, Ruggeri, Ruggia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Le istituzioni scolastiche proseguono nell'affidamento delle attività in base alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo UDC (CCD-CDU)

- **25. 98.** (ex 22. 59). Volontè, Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Mauro, Germanà, Mazzoni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Il comma 1 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

« 1. La consistenza complessiva degli organici del personale della scuola, ivi

compresi i dirigenti scolastici, è determinata in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998 ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo

25. 97. (ex 22. 54). Capitelli, Sasso, Grignaffini, Tocci, Chiaromonte, Martella, Carli, Giulietti, Lolli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9. Al comma 17 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole: « fino al 31 dicembre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2005 ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:

2003: — 10.000;

2004: — 10.000;

2005: — 10.000.

25. 101. (ex 22. 58.) Peretti, Giuseppe Drago, Liotta, Dorina Bianchi, Ranieli, Mazzoni.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. - 1. All'articolo 145, comma 40, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 22, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 70 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « 80 per cento »;

b) le parole da: « la formazione professionale » fino a: « istruzione universitaria » sono sostituite dalle seguenti: « l'alta formazione professionale tramite l'istituzione di un *forum* permanente realizzato

da ONLUS per la professionalità nautica partecipati da istituti di istruzione universitaria o convenzionati con gli stessi. Tali misure, in una percentuale non superiore al 50 per cento, possono essere destinate dai citati enti alla realizzazione, tramite il recupero di beni demaniali, di idonee infrastrutture ».

25. 01. (ex 22. 55). Casero, Verro, Antonio Leone.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 9, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

a) di euro 100 se il valore della lite è di importo fino a euro 1.000;

b) di euro 200 se il valore della lite è di importo superiore a euro 1.000 e fino a euro 2.000;

c) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 2.000 e fino a euro 20.000.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, concernenti la definizione agevolata di violazioni edilizie minori).

1. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono aggiunti i seguenti:

« 14-bis. Al fine di coordinare il regime sanzionatorio delle violazioni edilizie minori con la disciplina dell'attività edilizia di cui al comma 6, possono, su loro richiesta, ottenere la concessione o auto-

rizzazione in sanatoria i proprietari di opere eseguite:

a) senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire, prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse;

b) in base a licenza o concessione o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza in sede giudiziaria o amministrativa.

14-ter. Le opere ammesse alla sanatoria di cui al comma 14-bis devono essere state ultimate tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 2001 e devono rientrare in una delle seguenti categorie:

a) sopralzi, addizioni, ampliamenti realizzati senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e che comunque non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi;

b) opere che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito;

c) opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

d) opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso;

e) opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

f) opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

14-quater. Sono in ogni caso esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 14-bis le nuove edificazioni, ogni altra opera non conforme agli strumenti

urbanistici — ove adottati — vigenti alla data del 31 dicembre 2002 e gli interventi ultimati entro il 31 dicembre 1993.

14-quinquies. Non può essere conseguita la concessione in sanatoria degli abusi edilizi posti in essere da persona condannata, con sentenza definitiva, per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto.

14-sexies. Il rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei terzi.

14-septies. La domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento dell'importo fisso dell'oblazione di cui al comma 14-quinquiesdecies e del pagamento dell'importo fisso degli oneri di concessione, se dovuti, di cui al comma 14-sexiesdecies, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2003. La domanda è accompagnata da apposita dichiarazione del richiedente resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante:

a) descrizione delle opere per le quali si richiede la concessione o l'autorizzazione in sanatoria;

b) dichiarazione, corredata da documentazione fotografica, dalla quale risulti lo stato dei lavori. Qualora l'opera abusiva superi i 450 metri cubi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35, terzo comma, lettera b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

14-octies. Il pagamento nei termini previsti dell'oblazione dovuta di cui al comma 14-decies e degli oneri di concessione, se dovuti, ai sensi del comma 14-sexiesdecies, nonché la presentazione della documentazione di cui al comma 14-septies e — ove prevista — della denuncia in catasto entro il termine del 31 marzo 2003, nonché il decorso del termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'adozione di un provvedimento di diniego del comune, equivale

a concessione o ad autorizzazione edilizia in sanatoria. Se nei termini previsti l'oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in modo non veritiero e doloso, le costruzioni realizzate senza autorizzazione o concessione edilizia sono assoggettate alle sanzioni richiamate agli articoli 40 e 45 della citata legge n. 47 del 1985. Le citate sanzioni non si applicano nel caso in cui il versamento sia stato effettuato nei termini, per errore, ad un ufficio incompetente alla riscossione dello stesso.

14-nonies. Nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria è subordinato al parere favorevole delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo. Le modalità di espressione del parere sono disciplinate dall'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni.

14-decies. L'oblazione per l'ottenimento della concessione o autorizzazione in sanatoria è determinata nelle seguenti misure:

a) un importo pari a 150 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettera a);

b) un importo pari a 75 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere b), c) e d);

c) un importo pari a 50 euro per metro quadrato, per le violazioni di cui al comma 14-ter, lettere e) e f);

d) un importo forfetario pari a 500 euro, per l'esecuzione di lavori non valutabili in termini di superficie o di volume.

14-undecies. La misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-decies, è elevata di un importo pari alla metà nei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

14-duodecies. Negli altri comuni capoluogo di provincia, non compresi fra quelli di cui al comma 14-undecies, la misura delle oblazioni, come determinata dal comma 14-decies, è elevata di un importo pari ad un terzo.

14-terdecies. Qualora, per la tipologia dell'abuso realizzato, si debba fare riferimento al volume, l'ammontare dell'oblazione versata con riferimento alla superficie deve essere diviso per cinque e moltiplicato per tre.

14-quatuordecies. In ogni caso l'oblazione dovuta non può essere inferiore a 500 euro per ciascuna violazione edilizia.

14-quinquiesdecies. L'oblazione è corrisposta a mezzo di versamento, entro il 31 marzo 2003, dell'importo fisso di 500 euro, e della restante parte, ove dovuta, in quattro rate di pari importo da effettuarsi, rispettivamente, il 15 luglio 2003, il 15 novembre 2003, il 15 marzo 2004 ed il 15 luglio 2004. Il versamento della parte dell'oblazione eccedente l'importo fisso è altresì consentito, in una unica soluzione, entro il 15 novembre 2003.

14-sexiesdecies. Alle domande di concessione in sanatoria deve essere allegata una ricevuta comprovante il pagamento entro il 31 marzo 2003, al comune nel cui territorio è ubicata la costruzione, degli oneri concessori, se dovuti, calcolati nella misura indicata dalla allegata tabella. In ogni caso l'importo degli oneri concessori, se dovuti, non può essere inferiore a 200 euro. Qualora l'importo dovuto sia superiore a 200 euro, alla domanda di concessione in sanatoria può essere allegata ricevuta comprovante il pagamento della sola anticipazione, pari a 200 euro. Per il pagamento della rimanente parte si applica la stessa rateizzazione prevista per l'oblazione, ai sensi del comma 14-quinquiesdecies. I comuni definiscono, entro il 15 febbraio 2003, i criteri e le ulteriori modalità per il pagamento degli oneri concessori ai sensi del presente comma.

14-septiesdecies. Per quanto non disposto dai commi da 14-bis a 14-sexiesdecies valgono, ove applicabili, le disposizioni di

cui ai capi IV e V della legge n. 47 del 1985 e all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

14-*octiesdecies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 15 febbraio 2003, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi da 14-*bis* a 14-*sexiesdecies*, con particolare riferimento alla presentazione della documentazione da allegare alla domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria ai sensi del comma 14-*septies*, alla disciplina delle ipotesi di presentazione di documentazione incompleta e di modalità e termini per la richiesta da parte dei comuni della documentazione integrativa ».

TABELLA

Numero abitanti	Ampliamenti comma 14- <i>ter</i> , lettera a) (Euro/mq)	Ristrutturazioni e modifiche di destinazione d'uso Comma 14- <i>ter</i> , lettere b)-f) (Euro/mq)
Fino a 3000	30	15
Da 3001 a 20.000	60	30
Da 20.001 a 100.000 .	90	45
Da 100.001 a 300.000 .	100	60
Oltre i 300.000	150	75

Compensazione n. 2

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole la somma da versare è pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 3

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni).

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 10. Le fondazioni che intendano avvalersi della facoltà di cui al terzo periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 25 del presente decreto sono tenute a versare un prelievo straordinario annuale a valere sul patrimonio posseduto.

11. Il prelievo è dovuto per ciascun periodo di imposta fino a quando è detenuta la partecipazione di controllo di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 25.

12. Il prelievo straordinario è stabilito nella misura del 2,5 per cento del valore del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

13. Il prelievo deve essere versato entro la data del 31 maggio di ciascun anno. In sede di prima attuazione, per l'anno 2003 il prelievo è commisurato al valore del patrimonio netto, come risultante alla data del 31 dicembre 2002, e deve essere versato entro la data del 30 giugno 2003.

14. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di versamento del prelievo straordinario »;

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 25, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla scadenza del periodo precedentemente indicato, le partecipazioni di controllo possono essere detenute per ulteriori tre anni alle seguenti condizioni:

1) la fondazione deve comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia l'intenzione di avvalersi della facoltà di cui al presente periodo, entro la data del 31 marzo 2003, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

2) la fondazione deve aver effettivamente versato nei termini indicati il prelievo straordinario di cui all'articolo 12, comma 10, del presente decreto ».

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

1. Le successioni aperte e le donazioni perfezionate prima della entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383, non definite fiscalmente, possono essere definite mediante presentazione, da parte del contribuente, di apposita istanza all'ufficio competente con la quale il contribuente dichiara di voler procedere alla definizione incrementando del 20 per cento il valore dichiarato e la relativa imposta.

2. La definizione si perfeziona con il pagamento, entro il 30 giugno 2003, delle somme indicate nella istanza di cui al comma 1.

3. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del pagamento, gli accertamenti in essere.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati i termini e le modalità di presentazione dell'istanza.

Compensazione n. 5

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978 – Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460.851;

2004: – 460.851;

2005: – 460.851.

Compensazione n. 6

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO
UDC (CCD-CDU)**

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altri fondi di riserva – cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 460. 851;

2004: – 460. 851;

2005: – 460. 851.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi di tutte le restanti voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2003: – 100.000;

2004: – 100.000;

2005: – 100.000.

Compensazione n. 3.

COMPENSAZIONI PRESENTATE UNITARIAMENTE DAI GRUPPI DEMOCRATICI DI SINISTRA-L'ULIVO, MARGHERITA, DL-L'ULIVO, MISTO-COMUNISTI ITALIANI, MISTO-SOCIALISTI DEMOCRATICI ITALIANI, MISTO-VERDI-L'ULIVO E MISTO-UDEUR-POPOLARI PER L'EUROPA

All'articolo 11, comma 1, lettera a), sostituire le parole: la somma da versare è

pari al 4 per cento dell'importo dichiarato con le seguenti: la somma da versare è pari al 6 per cento dell'importo dichiarato.

Compensazione n. 1

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Ripristino dell'imposta di successione sui grandi patrimoni).

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche, con l'esclusione di quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le voci in misura pari al 5 per cento.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.

(Accise sul tabacco).

1. L'aliquota delle accise sul tabacco è elevata al 60 per cento.

Compensazione n. 6

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PADANIA

All'articolo 50, tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero degli affari esteri:

2003: — 230.000;

2004: — 250.000;

2005: — 250.000.

rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:

2003: — 100.000;

2004: — 100.000;

2005: — 100.000.

rubrica Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella B, apportare le seguenti modificazioni:

rubrica Ministero dell'economia e delle finanze:

2003: — 500.000;

2004: — 600.000;

2005: — 650.000.

rubrica Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2003: — 60.000;

2004: — 60.000;

2005: — 60.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di parte corrente iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi di conto capitale iscritti per ciascuna voce fino ad un tetto massimo del 10 per cento.

Compensazione n. 4

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2003-2005, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazio-

nale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 5

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

1. Per il triennio 2003-2005, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni e degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 6

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 468 del 1978, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - Art. 9-ter, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003), apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 230.425;

2004: — 230.425;

2005: — 230.425.

Compensazione n. 7

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.

(Istituzione dell'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla vendita, dal noleggio e da altre forme di sfruttamento di materiale pornografico).

1. È istituita, a decorrere dal periodo di imposta 2003, un'addizionale erariale sui proventi derivanti dalla produzione, dalla distribuzione, dalla vendita, dalla rappre-

sentazione o da ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

2. L'addizionale si applica sui redditi di impresa, di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei soggetti esercenti attività di produzione, distribuzione, vendita, rappresentazione ovvero ogni altra forma di sfruttamento a fini commerciali di materiale pornografico.

3. L'aliquota dell'addizionale è fissata nelle seguenti misure:

a) 15 per cento sui redditi fino a 15 mila euro;

b) 20 per cento sui redditi oltre 15 mila euro e fino a 30 mila euro;

c) 25 per cento sui redditi oltre 30 mila euro e fino a 60 mila euro;

d) 30 per cento sui redditi superiori a 60 mila euro.

4. L'addizionale di cui al presente articolo non è deducibile da altre imposte o tributi.

5. Per l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'addizionale si applicano le disposizioni relative all'imposta sui redditi.

Compensazione n. 8

All'articolo 9, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

b-bis) pari al 20 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 20.000 e fino a euro 30.000.

b-ter) pari al 30 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 30.000 e fino a euro 50.000.

b-quater) pari al 50 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a euro 50.000 e fino a euro 100.000.

Compensazione n. 9

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

ART. 48-bis.

(Imposta sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Compensazione n. 1

All'articolo 50, tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 2

All'articolo 50, tabella B, sopprimere gli importi relativi a tutte le rubriche.

Compensazione n. 3

All'articolo 50, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato, apportare le seguenti modificazioni:

2003: — 50.000;

2004: — 50.000;

2005: — 50.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 50, tabella C, ridurre gli importi relativi a tutte le restanti voci in misura pari al 6 per cento.

Compensazione n. 5